



*Corte dei Conti*

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana  
composta dai magistrati:

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| - Cons. Paolo PELUFFO          | Presidente f.f. |
| - Cons. Nicola BONTEMPO        | Relatore        |
| - Primo Ref. Marco BONCOMPAGNI | Componente      |

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003;

UDITO nella Camera di consiglio del 09.07.2013 il relatore Cons. Nicola Bontempo.

#### PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota prot. n. 7016/1.13.9 del 18 aprile 2013, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi, compreso tra i 1.001 e i 5.000 abitanti e sottoposto al patto di stabilità dal 2013, in materia di spesa di personale; nello specifico si chiede se l'ente, impossibilitato dall'applicazione della nuova disciplina ad effettuare una assunzione, possa nondimeno provvedervi laddove essa consegua a procedura concorsuale rientrante nella pregressa programmazione e già in corso in avanzato stato.

#### CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge n.131 del 2003, occorre verificare

in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, in ottemperanza a quanto espressamente previsto dalla legge.

Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto formulata dal Commissario Straordinario del comune interessato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie.

In relazione al requisito oggettivo, la Sezione deve preliminarmente accettare se la richiesta di parere sia ascrivibile alla materia della contabilità pubblica, nonchè se sussistano o meno i requisiti di generalità ed astrattezza, unitamente alla considerazione che il quesito non può implicare valutazioni inerenti i comportamenti amministrativi da porre in essere, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati. Inoltre occorre verificare se l'oggetto del parere riguardi o meno indagini in corso della procura regionale od eventuali giudizi pendenti innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero presso la magistratura penale, civile o amministrativa.

Nel caso *de quo*, la Sezione ritiene che la richiesta sia ammissibile anche dal punto di vista oggettivo, in quanto il quesito posto all'attenzione si pone nell'alveo della contabilità pubblica.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, così da garantire uniformità d'indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, al fine dell'adozione di una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto previsto dall'art.6,c.4, del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n.213.

Tutto ciò premesso, nel merito va rilevato quanto appresso.

In tema di limitazione della spesa di personale il legislatore ha dettato differenti discipline per gli enti in ragione della loro sottoposizione o meno al patto di stabilità interno, stabilendo che per gli enti che vi sono soggetti trova applicazione l'art.1 comma 557 della L. n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) che impone una riduzione di spesa rispetto all'esercizio finanziario precedente, oltre che l'art.76 comma 7 D.L. n.112/2008 conv. con L. n.133/2008 che consente nuove assunzioni a t.i. ove il relativo onere sia contenuto entro il 40% della spesa corrispondente alle cessazioni intervenute nell'anno precedente.

Ora, premesso che l'art.16 comma 31 D.L. n.138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, ampliando la platea degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, ha sottoposto allo stesso, dal 2013, anche i comuni con popolazione (al 31.12.2011) compresa tra 1001 e 5000 abitanti; l'ente richiedente, dando preliminarmente atto che sulla scorta della nuova disciplina esso nel 2013 non potrebbe effettuare alcuna assunzione, chiede sapere – in ciò confortato dall'avviso espresso dal M.E.F. in ciò confortata dalla nota 26.02.2013 n.927 M.E.F. – R.G.S. indirizzata all'ANCI - se possa concludersi diversamente considerando cioè 'salva' la assunzione da effettuarsi all'esito di procedura concorsuale legittimamente avviata nel 2012 in conformità alla programmazione dell'ente stesso in tema di fabbisogno di personale (e conclusa con

l'approvazione della graduatoria entro lo stesso 2012, sulla scorta di una sorta di "effetto prenotativo della spesa legittimamente programmata".

In proposito, la Sezione Autonomie di questa Corte, pronunziandosi su questione di massima relativa all'applicazione delle sanzioni relative alla violazione del patto di stabilità interno e di spesa di personale ex art.76 co.7 L.133/2008, ha avuto modo di affermare che: "*L'assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale in ordine all'applicazione dei nuovi vincoli alla spesa di personale, quali derivano dall'estensione della disciplina del Patto di stabilità interno ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non consente di legittimare interpretazioni additive o derogatorie dell'art. 76, comma 7, del D.L. n 112/2008 e successive modificazioni...*" sottolineando la volontà legislativa di ridurre la spesa pubblica mediante "*interventi correttivi di finanza pubblica dettati dalla eccezionale situazione di crisi finanziaria*" tenuto conto che "*sebbene non siano state previste specifiche disposizioni di diritto intertemporale volte a regolare il passaggio tra i due assetti normativi, l'estensione della disciplina del Patto ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è avvenuta assicurando, comunque, un congruo arco temporale durante il quale gli stessi enti potranno provvedere a riprogrammare non soltanto le procedure di reclutamento, in linea con il preannunciato regime vincolistico, ma anche i livelli complessivi di spesa*" (deliberazione n.6 del 11 maggio 2012).

Sulla scorta di tali considerazioni questa Sezione con parere n.190/2013 del 18 giugno 2013 ha già avuto modo di affermare che non si rinvengono ragioni per sottrarre i comuni (ricadenti in questa situazione) all'immediata e uniforme applicazione dei vincoli di contenimento della spesa che, dall'anno 2013, impongono il contenimento della spesa di personale, ed ha perciò ritenuto dover dare risposta negativa al quesito proposto relativo ad un caso analogo.

Nel caso oggi in esame, il comune richiedente dà espressamente atto che l'applicazione della nuova disciplina gli inibisce l'assunzione di personale a t.i., ma ipotizza che possa farsi salva l'assunzione programmata di n.1 istruttore di vigilanza poiché legittimamente avviata nel 2012 in attuazione degli atti di programmazione del fabbisogno di personale dell'Ente e conclusa con l'approvazione della relativa graduatoria nel mese di dicembre 2012; in ciò confortato dalla nota 26.02.2013 n.927 M.E.F. – R.G.S. indirizzata all'ANCI, ove in riferimento al transito dalla pregressa alla nuova disciplina si afferma che "*Tenuto conto, dunque, da un lato, che il nuovo regime assunzionale è in una fase di prima applicazione e, dall'altro, della necessità per gli Enti locali di acquisire in organico figure professionali necessarie al corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, si ritiene che, coerentemente con la tempistica che la legge impone per l'adeguamento agli obblighi in parola* (ovvero come sopra evidenziato, 1° gennaio 2013, cfr. art. 16, comma 31, d.l. 138/2011), *le medesime procedure potranno essere fatte salve soltanto laddove si trovino ad uno stadio avanzato di svolgimento, che può dirsi verosimilmente coincidente con l'avvenuta pubblicazione, al 31 dicembre 2012, del calendario delle relative prove d'esame. Resta inteso*

*che il procedimento di reclutamento dovrà concludersi entro il corrente anno.”.*

Tuttavia, questa Sezione, pur comprendendo le ‘criticità organizzative e funzionali’ evidenziate nella citata nota M.E.F. e pur ritenendo fors’anche auspicabile *de jure condendo* la soluzione di dette criticità, ritiene *de jure condito* di non potersi discostare dall’orientamento già assunto col citato parere n.190/2013 e dalle condivise osservazioni della Sezione Autonomie (che, come già detto, ha posto in evidenza che “*L’assenza di specifiche disposizioni di diritto intertemporale in ordine all’applicazione dei nuovi vincoli... non consente di legittimare interpretazioni additive o derogatorie...[anche perché]... il passaggio tra i due assetti normativi... è avvenuta assicurando, comunque, un congruo arco temporale durante il quale gli stessi enti potranno provvedere a riprogrammare non soltanto le procedure di reclutamento...*”); anche in ragione del fatto che “*Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore*” (art.12 Preleggi) e che la norma in esame non offre all’interprete alcun appiglio testuale che consenta di accedere ad una interpretazione, quale quella operata dal M.E.F., che è conseguentemente *contra legem*.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi per il tramite del Consiglio delle autonomie con nota prot. n.7016/1.13.9 del 18 aprile 2013.

#### DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Castiglion Fibocchi e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 09 luglio 2013.

Il Presidente f.f.  
f.to Cons. Paolo PELUFFO

L’Estensore  
f.to Cons. Nicola BONTEMPO

Depositata in Segreteria il 29 luglio 2013

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto  
f.to Claudio FELLI